

DETRAZIONI D'IMPOSTA*(art.12 e 13, DPR n. 917/1986)**Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del DPR n. 600/73 e successive modificazioni
(D.Lgs. 230/2021 e Legge 234/2021)*

Il/la sottoscritto/a _____ matr. _____

codice fiscale _____

nato/a a _____ (____) il ____/____/____

residente a _____ (____)

in via _____ n. _____

residente *(alla data del 01/01/2021 – da compilare solo se differente dalla precedente)*

_____ (____)

in via _____ n. _____

telefono _____ mail _____ @ _____

Stato civile *Celibe/nubile* *Coniugato/a* *Divorziato/a* *Separato/a legalmente ed effettivamente*
 Vedovo/a _____**DICHIARA***ai sensi degli articoli 23 del D.P.R. n. 600/73, e 12 e 13 del D.P.R. 917/86, e successive modificazioni e integrazioni*sotto la propria responsabilità di *essere* *non essere* fiscalmente residente in Italia e che, a decorrere dal mese di _____ anno _____, ha diritto alle seguenti detrazioni d'imposta:**DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA** *(art.12 del TUIR)* **Chiedo di applicare** le detrazioni per carichi di famiglia del dichiarante per il seguente nucleo familiare

Rapporto	Nome Cognome	Codice fiscale	Data e luogo di nascita	disabile	A carico	%
Coniuge ⁽¹⁾ <i>(indicare sempre anche se non a carico)</i>					<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Figlio 1 ⁽²⁾				<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 50
Figlio 1 ^(2.e) <i>(Sostituzione genitore mancante)</i>					<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

MODELLO DETRAZIONI D'IMPOSTA

Da sottoscrivere digitalmente (in alternativa allegare a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore) e inviare a protocollo@pec.unitus.it

Figlio 2 ⁽²⁾				<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 50
Figlio 3 ⁽²⁾				<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 50
Figlio 4 ⁽²⁾				<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 50
Altro 1 ⁽³⁾ _____				<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>
Altro 2 ⁽³⁾ _____				<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>
Altro 3 ⁽³⁾ _____				<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>

- Il coniuge deve essere sempre indicato anche se non a carico.** Per essere a carico non deve essere effettivamente o legalmente separato
- Sono compresi i figli naturali, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. A decorrere dal 1/3/2022 **solo maggiori di 21 anni** (che non beneficiano dell'Assegno Unico).
 - Se il **coniuge NON è a carico**, la detrazione per i figli è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente separati, ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato.
 - In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
 - Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
 - In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;
 - Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge;
- Per **Altro** (indicare il grado di parentela), si intendono altri familiari a carico ai sensi dell'art. 433 C.C. e diversi da quelli menzionati precedentemente, che convivono con il dipendente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compreso il coniuge separato che percepisca alimenti. Si ricorda che la detrazione è da ripartire tra coloro che ne hanno diritto. Pertanto la percentuale del 100% spetta solo in caso di persone esclusivamente a carico del richiedente
- Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste

Dichiarazione dell'altro genitore

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara, in accordo con l'altro genitore, che sussistono le condizioni previste dall'art.12 del TUIR per l'applicazione della detrazione al 100%
In fede _____

Chiedo di NON applicare le detrazioni per carichi di famiglia

(Il lavoratore può richiedere al sostituto la non applicazione della detrazione di cui all'art.12 del TUIR nelle ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa presumere di aver diritto ad una detrazione inferiore rispetto a quella che sarebbe riconosciuta dal sostituto)

MODELLO DETRAZIONI D'IMPOSTA

Da sottoscrivere digitalmente (in alternativa allegare a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore) e inviare a protocollo@pec.unitus.it

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (art.13 del TUIR)

(Le richieste del presente paragrafo hanno valore solo per l'anno fiscale di riferimento)

NON applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato

(Il lavoratore può richiedere al sostituto la non applicazione della detrazione di cui all'art.13 del TUIR nelle ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa presumere di aver diritto ad una detrazione inferiore rispetto a quella che sarebbe riconosciuta dal sostituto)

Ulteriori redditi diversi da quelli corrisposti dall'Ateneo per un importo di _____

(Il lavoratore può fornire al sostituto l'ammontare annuo presunto di redditi diversi da quelli corrisposti dall'Università della Tuscia ai fini del calcolo delle detrazioni d'imposta, escluso il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze)

Chiede l'applicazione di aliquota fissa pari a _____%

(Il lavoratore può richiedere la tassazione ad aliquota fissa più elevata di quella che deriva dal ragguglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito).

DICHIARA, INOLTRE

di essere a conoscenza che il limite di reddito complessivo annuo che deve essere posseduto da ogni persona per essere considerata fiscalmente a carico è di **€ 2.840,51** (elevato a **€ 4.000,00** per i figli minori di 24 anni) al lordo degli oneri deducibili, nonché del reddito relativo all'abitazione principale e delle sue pertinenze e comprendendo anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica.

DICHIARA, INFINE

di essere a conoscenza delle sanzioni previste nel caso di indebite richieste di detrazioni di imposta e di sollevare il sostituto da ogni responsabilità. Il/la sottoscritto/a è consapevole che:

1. è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000);
2. decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Viterbo li _____

IL DICHIARANTE

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)

Il/La sottoscritto/a prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, al solo fine di assolvere gli adempimenti di natura obbligatoria posti in capo all'Università degli studi della Tuscia.

MODELLO DETRAZIONI D'IMPOSTA

Da sottoscrivere digitalmente (in alternativa allegare a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore) e inviare a protocollo@pec.unitus.it

ATTENZIONE: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le avvertenze allegate.
AVVERTENZE ALLEGATE ALLA DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

Art. 12 TUIR

(Detrazioni per carichi di famiglia)

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

- 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
- 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

- 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
- 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
- 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
- 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
- 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'[articolo 433 del codice civile](#) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

MODELLO DETRAZIONI D'IMPOSTA

Da sottoscrivere digitalmente (in alternativa allegare a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore) e inviare a protocollo@pec.unitus.it

Art. 13 TUIR
(Altre detrazioni)

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro).

1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro).

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro).

3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro).

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro)).

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.

5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro)).

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.